Legge provinciale n. 10 del 2010

Art. 4

Valutazione delle candidature per nomine o designazioni in organi di amministrazione

- 1. Le persone da nominare o da designare, oltre ad avere i requisiti stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere scelte in ragione di:
- a) competenza ed attinenza del curriculum rispetto alla carica;
- b) indipendenza ed assenza di conflitti di interesse;
- c) rotazione delle cariche e degli incarichi secondo quanto disposto dall'art. 7; in caso di cumulo di cariche ai sensi del comma 1 dell'art. 7 va indicata la gratuità degli incarichi, le ragioni che collegano i settori in cui operano gli enti interessati e le partecipazioni sociali che giustificano il cumulo;
- d) rappresentanza di genere.

Requisiti in base allo Statuto della Fondazione Mach

Art. 9

Presidente e Vicepresidente

- 1. Il Presidente è nominato dalla Giunta provinciale tra persone di riconosciuta qualificazione professionale nell'ambito del mondo della ricerca, delle scienze agrarie-forestali e biologico-ambientali, dell'amministrazione o della formazione superiore ed universitaria.
- 2. (omissis)